



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 40 del 10/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il dieci del mese di Aprile, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze della sede municipale sita in Piazza Indipendenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

All'appello nominale eseguito *all'inizio della seduta alle ore 10.08*, risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N°	Componenti	Presenza	Assenza	N°	Componenti	Presenza	Assenza
1	FELICI VERONICA	X		14	SCHIUMARINI OMEMO	X	
2	VALLE JESSICA		X	15	POLIDORI MARCO	X	
3	ERRICO ROMANO	X		16	LAMANNA FRANCESCO	X	
4	RUSSO MARIA ROTONDA	X		17	NAPOLITANO ELEONORA	X	
5	MARINELLI CINZIA		X	18	MANGANO ENRICO	X	
6	PAGLIUSO SAVERIO	X		19	CAPORALETTI ALESSIO	X	
7	FIORAVANTI GIOVANNI	X		20	BATTISTELLI MARTINA	X	
8	PALONI SANDRO	X		21	DEL BUONO ROSARIA	X	
9	GIUGLIANO ANNA	X		22	PADULA STEFANIA	X	
10	CONTE MICHELE		X	23	MERCANTI RENZO	X	
11	ARZENTE ELISA	X		24	NAVISSE LUISA	X	
12	SALVITTI FABRIZIO	X		25	CASTRO GIACOMO		X
13	DE LUCA GIUSEPPE	X					

Totale presenti: 21

Totale assenti: 4

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Dott. Francesco Lamanna**

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Gloria Ruvo**



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Il Presidente introduce il punto e cede la parola all'assessore Abbondanza per l'esposizione dello stesso.

Al termine si apre la discussione, con l'intervento dei consiglieri Mangano, nuovamente l'assessore Abbondanza, Caporaletti, Padula e Mercanti.

Terminati gli interventi si passa alle dichiarazioni di voto che vengono rese dai consiglieri Castro, De Luca, Napolitano, Schiumarini, Paloni e Navisse

Il tutto così come riportato nell'allegato resoconto stenotipato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti:
 - di natura patrimoniale: imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
 - riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- successivamente la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

Visti, con riferimento alla normativa in tema di piani finanziari e tariffe della tassa sui rifiuti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

- L'art. 3, comma 5 quinquies del DI 228/2021 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. “*
- L'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che in tema di deliberazioni dei Comuni su tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza, dispone che *“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti ARERA pubblicati, e in particolare:

- Delibera n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”*, che approva la prima versione del *“metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti”* (MTR);
- Delibera n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;*
- Determina n. 2/2020-DRIF del 27 marzo 2020 *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;*
- Delibera n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020 - 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 *“Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”;*
- Delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

- Delibera n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- Determina n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- Delibera n. 385/2023/R/RIF del 03/08/2023 articolo 7 “Aggiornamento del corrispettivo contrattuale”: “7.1 l’Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell’affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l’ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l’adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente”;
- Delibera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”
- Determina n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- Determina n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Delibera n. 487/2023/R/RIF del 24/10/2023 “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/r/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)”
- Delibera n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Visto l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che:

- per il nuovo periodo regolatorio 2022 - 2025 l’Autorità ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera, al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- per l'elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il tool messo a disposizione da ARERA per l'attuazione delle citate delibere nn. 363/2021/R/rif e 389/2021/R/rif, di approvazione del nuovo metodo, e 487/2023/R/RIF di valorizzazione dei parametri-base per calcolo costi d'uso del capitale, strumento la cui versione aggiornata è allegata alla Delibera n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 della stessa Autorità;

Rilevato che:

- con la sopra richiamata Delibera n.1/DTAC/2023 l'Autorità ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la delibera 363/2021/R/rif e 389/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla L. 147/2013 e ss.mm.ii. nonché dalle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del nuovo metodo elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025;

Dato atto che:

- in base all'art. 7 delib. ARERA n. 363/2021 e all'art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano finanziario è stato predisposto dal soggetto gestore del servizio, e validato dall'Organismo competente e approvato dall'ARERA;
- gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delib. ARERA n. 444/2019, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la menzionata determinazione n. 2/2021-DRIF, con cui l'Autorità ha precisato (cfr. art. 1.4) che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del *Tool*;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;

Considerato che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- sono sopravvenute anche disposizioni normative in tema ambientale, ai sensi del già citato D. lgs. n. 116/2020 che ha riformato il Codice ambiente di cui al D. lgs. n. 152/2006;

Preso atto che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01.04.2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025 e tariffe;
 - con Deliberazione del commissario straordinario n. 9 del 21/03/2023 è stato approvato l'aggiornamento e revisione infra periodo piano Economico finanziario tari 2023-2025 – approvazione tariffe tari anno 2023.
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09/05/2024 è stato approvato l'aggiornamento e revisione infra periodo piano Economico finanziario 2024-2025 - approvazione tariffe anno 2024



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Richiamato:

-il Piano Economico finanziario Tari 2024-2025, la relativa relazione validata, come da Deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 09/05/2024, dando atto che la validazione del Pef spetta al Comune in assenza dell'ente Territorialmente competente e che questa è stata già effettuata con la Deliberazione appena richiamata da cui risultano i seguenti costi complessivi:

-anno 2024 pari a € 15.503.772;

-anno 2025 pari a € 15.573.964;

Dato atto che:

- stante la modifica operata dall'art. 15-*bis*, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, nonché ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale entro il termine perentorio del 14 ottobre; in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Ritenuto pertanto opportuno proporre al Consiglio comunale, in qualità di Organo Deliberativo Competente, di **procedere con l'approvazione delle tariffe Tari 2025;**

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2025 (del pari allegati in **allegato "A"**) relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA e tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della L. 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/1999 nel rispetto dell'attuale normativa, in misura equivalente a quella degli anni precedenti;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della L. 147/2013;



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Ritenuto opportuno, alla luce dei dati disponibili:

- ripartire la copertura dei costi *pro quota* nella misura del 41,00% per le utenze domestiche e del 59,00% per le utenze non domestiche, sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- stabilire, come negli anni precedenti, i coefficienti previsti nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, nel rispetto dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale dispone che: *"nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento (...), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*;

Visti, infine:

- l'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, commi 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotti dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, dall'1% al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia per il Comune di Pomezia sull'importo del tributo;
- il vigente regolamento comunale concernente la nuova disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01/02/2024 e in particolare l'articolo 3 c.8 che



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

demanda al Consiglio Comunale la competenza a stabilire le scadenze di pagamento della Tari prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, per il corrente anno di voler stabilire:

-1^ rata 15/05/2025;

- 2^ rata 30/10/2025;

- la legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante *disposizioni urgenti in materia di finanza locale*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL) e ss.mm.ii.
 - la Delibera del Consiglio Comunale n.8 del 01/02/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
 - la Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 02/02/2025 con la quale è stato approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025-2026;
 - la Delibera di Giunta Comunale n.31 del 21/02/2025 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027;

Visto il parere emesso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 TUEL; acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 34379 del 03.04..2025, che forma parte integrante;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

- visto il verbale della competente commissione consiliare permanente acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 36229 del 09.04..2025, che forma parte integrante;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla presenza di n.23 Consiglieri e n. 2 Consiglieri assenti (Valle, Conte)

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente avvenuta attraverso la votazione elettronica:

Voti favorevoli: n° 14

Contrari n° 9 (Mangano, Caporaletti, Battistelli, Del Buono, Mercanti, Navisse, Napolitano, Padula, Castro)



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **di approvare** per l'anno 2025 le tariffe della Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di **dare atto che** ai sensi delle vigenti disposizioni, **il Piano Economico finanziario 2024 – 2025 (allegato B)**, nonché i documenti ricevuti dai gestori e le relazioni di accompagnamento con la relazione a cura dell'ente sono stati già approvati con la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 09/05/2024 e si intendono integralmente richiamati;
- 4) di **stabilire**, ai sensi dell'art. 3 del c. 8 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), le scadenze del versamento per l'anno 2025 come di seguito:
 - 1^ rata 15/05/2025;
 - 2^ rata 30/10/2025;
- 5) di **dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 6) di **dare atto** che il Piano finanziario e i documenti allo stesso allegati sono stati già trasmessi all'Arera per l'approvazione in data 07/06/2024 in quanto l'Amministrazione Comunale coincide con l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale (EGATO);
- 7) di dare atto che la deliberazione consiliare successivamente alla sua adozione verrà **pubblicata** nell'albo informatico del Comune e sul sito "Amministrazione Trasparente", nonché **inviata**, nei termini e secondo le modalità di legge – ovvero esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale – alla **pubblicazione nel sito informatico del MEF** di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 8) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Tributi ed Ambiente nonché al Gestore ai fini delle pertinenti decisioni inerenti all'attuazione dello schema regolatorio adottato e della pubblicazione della decisione sui rispettivi siti *internet*.
- 9) di dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità di procedere all'approvazione delle tariffe ed all'emissione della bollettazione per l'anno 2025, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.
- 10) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49, comma, 1 del D. lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

legge n. 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla presenza di n.23 Consiglieri e n. 2 Consiglieri assenti: Valle, Conte

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente avvenuta per alzata di mano:

Voti favorevoli: n° 14

Contrari n° 9 (Mangano, Caporaletti, Battistelli, Del Buono, Mercanti, Navisse, Napolitano, Padula, Castro)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma, del D.L.vo 18.08.2000, n° 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Segretario Generale
Dott.ssa Gloria Ruvo

Presidente del Consiglio
Dott. Francesco Lamanna